


interessi e vivamente della vicenda processuale, avranno potuto illuminarlo, come certamente e reiteratamente hanno fatto i magistrati che hanno proceduto all'istruzione.


Potè egli, allora, sentire il pudore, pudore politico, di far sapere ai suoi compagni d'essere stato latore di minacce provenienti da uomini di partiti o comunque di tendenze economiche e politiche contrarie alle sue? Ma se avesse nutrito un siffatto timore, lo avrebbe nutrito, verosimilmente, in ogni circostanza, e, particolarmente, quando si sarebbe presentato al Miraglia a recargli la minaccia.



Altra considerazione che consiglia di disattendere, quanto meno come effetto d'equivoco, le dichiarazioni al riguardo di La Monica e Caracappa, è costituita dal fatto che Nino Martínez e Gaspare Pasciuta, comproprietari del feudo "Grattavoli" più volte pregarono il Miraglia, direttamente, di non interessarsi di quel feudo e di far richiedere alla cooperativa uno spezzone piuttosto che un altro di "Grattavoli", ed il loro tono era stato, com'è pacifico, tutt'altro che minaccioso. Ora, si sarebbero essi esposti alle immancabili pubbliche propalazioni, o ad una denuncia, cui si sarebbero certamente esposti, per iniziativa del Miraglia, che applicava rigidamente, come è provato, tutti i dettami della regola di lotta di classe, facendo pervenire minacce al Miraglia stesso? Certamente, no. Ed il Miraglia avrebbe subito le minacce, limitandosi soltanto a riferirne ai suoi compagni ed a prenderne misure precauzionali relative alla sua personale sicurezza? Certamente, no.

Egli avrebbe denunziato i fatti se gli fossero stati noti gli autori.

Non si sarebbe egli lasciato sfuggire l'occasione per conseguire, poi, un buon successo propagandistico e per fare acquistare risalto alle mene dei suoi oppositori, se avesse conosciuto anche uno solo dei nomi dei minaccianti. Le misure da lui prese, per la propria sicurezza, non sono forse caratteristiche della condotta di colui che sa di minacce ricevute ma ignora da chi provengano?



E il suo contegno non è forse corroborato dalle confidenze ai propri familiari, ai quali manifestò che aveva ricevuto minacce e che esse provenivano "dai proprietari terrieri" ma non da questo o quel proprietario terriero come avrebbe potuto facilmente stabilire se le minacce gli fossero state rivolte invece che per la sua opera svolta, in generale, per l'assegnazione di terre alle cooperative, per il suo interessamento per l'assegnazione del feudo "Grattavoli"? Sarebbe stato lo stesso, infatti, dire Martinez, Tagliavia che dire Grattavoli.


Ma la chiarificazione di tutta la montatura relativa alle minacce per il feudo "Grattavoli", è fornita dalla onesta deposizione di Nino Martinez.

Egli, infatti, confermando la sua spontanea precisazione resa, in merito, all'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, ribadiva di essersi interessato reiteratamente sia conferendo direttamente con il Miraglia sia raccomandandosi a quanti, amici di costui, potessero intercedere presso di lui, perchè il feudo

"Grattavoli" non fosse assegnato. E tra questi era anche il Fiorini.

Il mandato, dunque, fu commesso al Fiorini dal Martinez. Esso consisteva nel raccomandare e non nell'ingiungere, nell'intercedere e non nel minacciare.

Ma potè, successivamente, aver dato il Di Stefano altro mandato, un mandato di minaccia, per lo stesso oggetto, al Fiorini?




Questa ipotesi non può essere accolta per le considerazioni innanzi svolte, e per gli elementi emersi nella istruzione. Ed allora, la soluzione più attendibile e che gode dei maggiori suffragi processuali è quella secondo la quale si è indotti a ritenere che abbiano equivocato o esagerato il La Monica e il Caracappa nello interpretare le parole delle quali il Miraglia si sarà servito per narrare delle pressioni a lui fatte dal Fiorini sollecitato dal Martinez, alla presenza del Di Stefano, perchè il Miraglia stesso avesse desistito dall'interessarsi di "Grattavoli".

Si deve, pertanto, concludere, conformemente alla premessa, che non è provato, avere il Di Stefano rivolto minacce al Miraglia per tramite di Fiorini.

Il fatto d'essersi egli interessato, seguendo vie lecite e con modi bonari, perchè il feudo "Grattavoli" non fosse assegnato alle cooperative, non costituisce indizio alcuno a carico del Di Stefano stesso, ed in certo senso, anzi, è la prova ch'è vero il contrario di ciò che gli si addebita.

In verità se si seguissero e si volessero rigorosamente applicare certi criteri di valutazione, bisognerebbe,

allora come logica conseguenza far risalire la responsabilità dell'omicidio del Miraglia a Nino Martinez, a Gaspare Pasciuta e a tutti coloro, che avessero, comunque, resistito alle richieste avanzate dalle cooperative. Ed, invero, ciò non è stato fatto ed è presumibile che in base soltanto a siffatti elementi a nessuno venga in mente di farlo.




Ed alla stregua dei concetti esposti deve essere valutato l'interessamento, che, effettivamente il Di Stefano dovette aver dispensato, per ottenere la rinuncia da parte degli interessati all'istanza d'assegnazione del fondo "G. Pizzelli". Ed in questo ordine d'attività rientrano gli episodi relativi ai rapporti Di Stefano-Lo Jacono. Le minacce del Di Stefano contro il Lo Jacono Paolo fatte pervenire a questi per tramite del fratello Vincenzo, e delle quali si doveva occupare il rapporto della Questura di Agrigento, costituiscono un elemento incerto attese le contraddizioni che provengono dagli stesso Lo Jacono, e comunque troppo indiretto per contribuire alla formazione di un indizio relativo all'omicidio del Miraglia. Il secondo addebito, pertanto, ch'è stato mosso contro il Di Stefano non può ritenere alcun valore, neanche indiziario, mentre l'altro addebito, secondo il quale egli potrebbe avere concorso nell'omicidio per essere stato l'amministratore del Rossi, è legato intimamente all'accertamento della responsabilità del Rossi ed è ad essa conseguente, a tal segno da seguirne le sorti. Ma deve essere osservato, al riguardo, che gli addebiti mossi contro il Di Stefano dalla Polizia attengono alla sua attività di

di amministratore del Rossi, che del Rossi, se è vero, com'è vero, che il fondo "Grattavoli" è di proprietà dei Martinez. Ed allora, non conterebbe più mettere in rilievo la sua qualità di amministratore del Rossi, ma piuttosto quella di amministratore dei Martinez. Ma se nessun addebito, giustamente, è stato mosso ai Martinez per il loro interessamento relativo al fondo "Grattavoli", sotto il profilo di elemento indiziario nei riguardi dell'omicidio di Miraglia, per principio di correlatività non si potrebbe ascrivere, come elemento indiziario, in conto al Di Stefano, la sua qualità di amministratore di Martinez.

Un ultimo elemento indiziario s'è creduto di trovare nel fatto che il Di Stefano avrebbe avuto cura di precostituirsi un alibi, sottrondendosi, senza che ve ne fosse stata alcuna necessità, ad un'operazione chirurgica durante la festività del capo d'anno.

Ma, a prescindere dall'intuitiva considerazione secondo la quale l'alibi non sarebbe stato di alcuna utilità alla difesa dell'imputato, in quanto a lui non si ascriveva il concorso materiale nel delitto, ed il mandato a Curreri egli avrebbe potuto ben darlo nei giorni che precedettero il suo ricovero in ospedale o durante il tempo in cui restò ivi degente, deve osservarsi che, in punto di fatto, è risultato esattamente l'opposto di quanto allegato nel verbale di denuncia. Infatti, per concorde dichiarazione dei medici on. prof. Borsellino e dott. Ragusa, furono proprio costoro a consigliare al Di Stefano, dopo d'averlo visitato, l'intervento chirurgico ritenuto dagli stessi medici indilazionabile.

Di risultato. L'opinione di testimonianza dei medici innanzi nominati, che il Di Stefano avrebbe preferito d'essere operato dopo la festività del capodanno, e, che, invece, il prof. Morsellino gli consigliò di farsi operare prima, e precisamente il 30/12/1946, perchè quel chirurgo doveva allontanarsi da Sciacca e non era in grado di prevedere la data del suo rientro. Il Di Stefano avrebbe consentito, dunque, per questi motivi a sottoporsi all'operazione il 30 dicembre.



Riepilogando, dunque, deve osservarsi, giusta le considerazioni fin qui tratte, che è mancata del tutto la prova che Di Stefano e Rossi avessero minacciato direttamente o indirettamente il Miraglia; ch'è mancata la prova che Curreri avesse materialmente eseguito l'omicidio; che gli indizi denunziati a carico dei tre prevenuti si sono dimostrati di estrema genericità e siffatti che legittimano la supposizione secondo la quale se si fosse un pò indagato nella vita di relazioni del Miraglia, di indizi simili avrebbero potuto trovarsene tanti quanti sono i proprietari terrieri di Sciacca ed i loro amministratori con i rispettivi clan; che la definizione di "dissidio insanabile" tra il Rossi ed il Miraglia si è appalesata assolutamente esagerata, come s'è potuto constatare attraverso l'analisi dei contrasti intercorsi tra i due; che la definizione enunciata non risultò suffragata da fatti che l'avessero giustificata per gravità di motivi che li avessero occasionati o per rilevanza d'interessi che ne avessero formato l'oggetto, o di fini per il cui raggiungimento fossero stati messi in opera. Certamente tra i due non correavano rapporti improntati a cordialità,


ma dall'osare delle divergenze scaturisce la considerazione che esse non costituivano, verosimilmente, quei gravi motivi di rancore e quella particolare, tenace avversione, che sottendono e caratterizzano, nello stesso tempo, il concetto di "discidio insanabile" e non potevano costituire, ed è ciò che conta rilevare, movente apprezzabile di sì grave delitto.

Per siffatte ragioni questo ufficio richiedeva l'escarcerazione di Rossi, di Di Stefano e di Curreri per mancanza d'indizi, alla quale seguiva conforme decisione della Corte.

La seconda fase delle indagini di Polizia, che furono condotte, come s'è detto, dalla Questura di Agrigento, che agì in piena indipendenza nei confronti di quelle che erano state le precedenti investigazioni, seguì una diversa linea conduttrice.

Le prime indagini, infatti, si erano polarizzate nella causale, nel senso che, gli organi dell'Ispettorato, ritenuto per vero e provato quanto era stato assunto dal Caracappa e dal La Monica contro Rossi, Di Stefano e Curreri, di altro non s'erano interessati che di ricercare i motivi dai quali i tre prevenuti sarebbero stati spinti a delinquere. Ed avendo ritenuto d'averli individuati conclusero le indagini. Ma dovette accadere che gli estensori del rapporto di denuncia, quando dovettero redigerlo, si trovarono privi di materiale concreto relativo alla prova della consumazione del delitto, come ascritto a Rossi, Di Stefano e Curreri, prova o indizi che avessero riflettuto, cioè, gli elementi intenzionali e materiali dello omicidio, mentre non avevano a disposizione che gli elementi raccolti in ordine alla causale.

Il loro errore era quello d'aver ritenuto provato ciò che, invece, doveva essere provato, e cioè, che il Rossi e il Di Stefano avrebbero organizzato il delitto e che il Curreri per loro mandato, l'avrebbe eseguito.



Ed allora, poichè decisero di chiudere, come chiusero, le indagini stesse dopo soli dieci giorni dal loro inizio, e, poichè decisero di denunciare, quali responsabili dell'omicidio del Miraglia, i tre prevenuti, come non avrebbero dovuto, per difetto di elementi, specialmente se, per ipotesi che non vogliamo avanzare, avendoli ricercati non li trovarono, e poichè, infine, qualcosa a carico dei denunziati dovevano ben addurla, invece di dire: questa avrebbe potuto essere la causale se fossero emersi elementi di responsabilità a carico di "ossi e soci, ricorsero ad un espediente, rappresentarono la causale, suddividendola negli episodii dai quali era caratterizzata, come un insieme di elementi indiziari, e da siffatta transustanziazione derivarono la trama della denuncia.

La Questura d'Agrigento, invece, giovandosi dell'altrui esperienza, dopo l'escarcerazione per mancanza d'indizii dei primi denunziati, intraprese a percorrere la via della concretezza processuale ed arricchì la sua denuncia di una serie d'elementi, che, se avessero ricevuto giudiziale conferma, sarebbero stati di alto valore probatorio ed indiziario. Essi consistettero:

- 1) nel riconoscimento effettuato dall'Augusto Maria del Curreri in uno dei due individui che passarono frettolosamente innanzi l'uscio di casa sua subito dopo l'esplosione dei colpi contro il Miraglia;
- 2) nelle propalazioni di detto riconoscimento fatte, a mo' di

conquestuo, dall'14 agosto 1948, al proprio padre e da questi
comunicate al comunista Catanzaro Calogero;

3) nella confessione del Curreri e nella chiamata in correità
di Oliva e Marciante, e, indirettamente di Vella e Pasciuta;

4) nella confessione del Marciante e nella chiamata in correità
che questi fece di tutti gli altri imputati;

5):
nelle minacce che sarebbero state fatte contro il mezzadro del
feudo Grattavoli, Lo Jacono Paolo, per mezzo del fratello di questi
Lo Jacono Vincenzo, e, nell'interessamento disiegato dal Di Ste-
fano perchè non fosse assegnato il feudo Grattavoli.

La causale sarebbe stata quella stessa di cui aveva già detto
il rapporto dell'Ispettorato Generale della P.S. per la Sicilia,
non più limitata, però, al Rossi e al Di Stefano, ma estesa agli
altri proprietari terrieri Vella e Pasciuta ed ai mezzadri Sa-
bella e Segreto, mentre nei confronti di Marciante, Oliva e
Curreri il movente a delinquere veniva fatto consistere nella
aspettativa del conseguimento della ricompensa per l'esecuzione
del delitto loro commesso.


Il Rossi e il Pasciuta si rendevano irreperibili e non poterono
essere, pertanto, interrogati dalla Polizia, mentre gli altri
imputati si dichiaravano innocenti nei loro stragiudiziali in-
terrogatori, ma alla loro protesta d'innocenza faceva contrap-
peso l'accusa in stragiudiziale confronto del Marciante.

Nella conseguente giudiziale istruzione, gli elementi probatori
e indiziari raccolti nel corso delle indagini di Polizia si
sfaldavano, ad uno ad uno, e, a ragione della consistenza re-
lativa alla prova dell'innocenza dei denunziati, imponevano,
come impongono, di meditare sulla spontaneità stessa delle
stragiudiziali confessioni e di riflettere, se, per avventura,

e, come s'ha motivo di ritenere,, tutta l'impalcatura delle acquisizioni stragiudiziali non sia stata se non l'effetto di costringimenti, probabilmente anche violenti.

Un attento esame deve, pertanto, essere rivolto sui singoli punti delle risultanze processuali.

L'Augusto Maria narrò al magistrato inquirente che le dichiarazioni verbalizzate dalla Polizia, come da lei rese, essa non solo non le rese, e non poteva renderle perchè i fatti di cui erano oggetto non sussistevano, ma, sostanzialmente, non le sottoscrisse.



Infatti, quando le insistenze del commissario di P. S. verbalizzante divennero più pressanti e si tramutarono in imposizione, essa concepì ed attuò un astuto espediente: invece di sottoscrivere con il nome e cognome, e risultò provato che l'Augusto sa speditamente firmare, appose il segno di croce in calce al verbale, e ciò fece con la riserva mentale, come disse, di fornire al magistrato che, in piena libertà, l'avrebbe successivamente esaminata, la prova che ciò che risultava verbalizzato non era stato da lei dichiarato e la prova, altresì, del costringimento subito. Minacce di denuncia e di assegnazione al confino disse di aver ricevuto dalla Polizia il padre dell'Augusto Maria, perchè sottoscrivesse il verbale stragiudiziale relativo al suo esame; mentre il Catanzaro ribadì che le sue propalazioni in merito alla confidenza che gli avrebbe fatto l'Augusto Liborio erano rispondenti al vero: il padre della Augusto Maria gli avrebbe riferito, infatti, che il Curreri era stato visto dalla figlia nelle note circostanze. Il Catanzaro ammise, però, che quando conferì con lui lo Augusto era ebbro; che, pertanto, non aveva ritenuto di prestar

fedele alle sue parole, come non ne aveva prestato, a tal segno che aveva taciuto della confidenza nei suoi esami stragiudiziali e giudiziali relativi alla prima fase del processo e che solo dopo alcuni mesi e dopo l'escarcerazione dei denunziati aveva deciso di renderla nota; che era vero che l'Augusto Maria, dopo il suo stragiudiziale esame, si era recata da lui, sin nella campagna ove egli lavorava, per invitarlo a ritrattare assumendo che non c'era niente di vero, ma negò d'aver detto all'Augusto, come invece nel corso del giudiziale confronto costei gli contestò, che non poteva ritrattare perchè temeva d'essere arrestato.

Il comunista dott. Tulone, intanto, assunse che gli Augusto, da lui interpellati, avendo egli appreso della propalazione dal Catanzaro, negarono la veridicità di quanto riferito.

Le giudiziali dichiarazioni dell'Augusto non possono essere disattese, e non possono esserlo per la prova da essa effettivamente fornita, con il suo astuto espediente relativo alla sottoscrizione del verbale stragiudiziale, della mistificazione in questo contenuta. L'espediente messo in opera se denuncia la capacità, squisitamente femminile, posseduta dall'Augusto Maria, di far ricorso, in certi frangenti, ai più furbi accorgimenti, denuncia, altresì, il tormento psichico da cui l'Augusto dovette essere travagliata ed il grave disagio nel quale dovette agitarsi la sua coscienza, sì da farle aguzzare l'ingegno onde trarsi dallo stato coercitivo, in cui era venuta a trovarsi, senza compromissione della verità, ma denuncia, infine, e ciò è molto grave, che una coazione ci fuda parte della Polizia. E se un costringimento fu messo

in opera, gli autori del fatto dovranno essere perseguiti e colpiti con esemplare fermezza dalle sanzioni di legge, e di ciò si formula sin d'ora riserva di procedimento.

Ed ancora, le giudiziali dichiarazioni dell'Augusto Maria non possono essere disattese per la ritrattazione delle stragiudiziali dichiarazioni resa da Augusto Liborio, il quale allegò, come s'è detto, d'essere stato minacciato di rappresaglie da parte della Polizia e anch'egli costretto alla sottoscrizione di ciò che non aveva dichiarato; per le precisazioni del Catanzaro d'aver, cioè, appreso la confidenza dall'Augusto mentre questi era ubbriaco, sì che egli non vi aveva prestato fede, come dichiarò; per il contegno del Catanzaro che tacque della propalazione per lunghi mesi e in numerosi esami stragiudiziali e giudiziali, di modo che s'ha motivo di ragionevolmente dubitare della veridicità delle sue stesse dichiarazioni; per il moto di ribellione di fronte al falso o al falsamente riferito da cui fu mossa l'Augusto Maria a ricordare fino in campagna il Catanzaro per contestargli l'impudente menzogna e per ingiungergli di riparare al mal fatto, come si conveniva a persona dabbene, ritrattando o rettificando le sue falsità; per i timori di denuncia e di arresto, se son vere le dichiarazioni dell'Augusto, a lei manifestati dal Catanzaro o che lo avrebbero consigliato a non ritrattare; per l'inverisimiglianza del fatto stesso, come riferito, in quanto una donna sola con i bambini, assente di casa il marito perchè recatosi a pernottare sul posto del lavoro, a sera inoltrata, le ore 22, che in un piccolo centro siciliano, nello acme della stagione invernale, è considerata notte più che sera,

non si fa sull'uscio di casa a curiosare, udito esplosioni d'arma da fuoco, in tempi di dilagante criminalità e di contrazione della sicurezza pubblica, ma si rinserra nell'andito più interno della casa, e mette spranghe agli usci, e raccoglie attorno a sé i suoi figli, e placa nel raccoglimento le sue ansietà.

E così narrò al magistrato l'Augusto Maria d'aver fatto. Se questa, dunque, come si deve ritenere per le considerazioni tratte, è la verità ne consegue che è venuto meno l'unico elemento di corroborazione della stragiudiziale confessione del Curreri, ritrattata giudizialmente, e, con il venir meno di esso sono stati tratti nel nulla i primi tre elementi probatori ed indiziari di cui alla denuncia della Questura di Agrigento, che, erano costituiti, come detto innanzi: 1) dal riconoscimento effettuato dall'Augusto Maria, 2) dalle deposizioni dell'Augusto Liberio e del Catanzaro, 3) dalla stragiudiziale confessione del Curreri.

Ma, peraltro, la confessione stragiudiziale del Curreri e quella del Marciante non possono ritenere ^{quale} il valore di semplice indizio perchè è risultato provato, in maniera apodittica, ch'esse non sono state né spontanee né veribiere.

Il Curreri, infatti, avrebbe chiamato in correità l'Oliiva ed il Marciante, e il Marciante, confessando d'essere stato egli, in concorso con i primi due, d'autore materiale dell'omicidio del Miraglia, avrebbe chiamato in correità gli altri denunziati, i quali sarebbero stati i mandanti, e dei nomi di due di essi, del Volla, cioè, e del Pasciuta avrebbe data notizia anche al Curreri.

Ora, il Marciante, protestando la propria innocenza, allegando,

come aveva allorquando il Curreri, inumane sevizie sofferte ad opera delle carceri, perchè sottoscrivesse i verbali di confessione e scrivesse di suo pugno altra dichiarazione di confessione e sottoscrivesse ancora una terza dichiarazione di confessione nell'ufficio matricola delle carceri, chè se si fosse rifiutato di firmare quest'ultima dichiarazione l'avrebbero ricondotto in Questura, ove l'avrebbero sottoposto ancora a nuove torture, il Marciante, dunque, presentava un alibi, e, precisamente l'alibi di cui s'è detto nella narrazione dei fatti.

Esso risultava asseverato e attraverso la prova documentale, ch'è decisiva, costituita dalle annotazioni nei registri degli alberghi di Padova, di Piove di Sacco e di Palermo, e attraverso le deposizioni dei testimoni ascussi, e attraverso il fallimento della controprova testimoniale addotta dai familiari dell'ucciso e dal Caracappa.

Nei registri dell'Albergo "De Campo", di Padova (ogni annotazione è stata attentamente esaminata e riscontrata esatta, anche alla comparazione con i dati dei documenti di identità dell'imputato, dei quali, su richiesta di questo Ufficio, si è ordinato il sequestro e l'unione agli atti processuali) risultava che il Marciante aveva preso alloggio in quell'albergo la notte del 1° gennaio 1947 e che l'aveva lasciato il mattino del successivo giorno 3. Si rinveniva in Questura la schedina relativa.

Nei registri dell'albergo Cappello, di Piove di Sacco, risultava che il Marciante vi aveva pernottato la notte dal 3 al 4 gennaio 1947.

Non si rinveniva schedina in Questura.

Nei registri dell'albergo Elena di Palermo, risultava che il Marciante vi era arrivato il 6/1/1947 e ne era riparti=

to il 7 successivo.

I testimoni Friscia, Mancuso, Genova, Bongiovi, la fidanzata di questi e i suoi familiari asseverarono pienamente, con le loro deposizioni l'alibi, documentato come sopra.

Il testimone avv. Samaritano dichiarava di non avere visto il Marciante a Sciacca nei giorni 1 e 2 di gennaio, com'era stato riferito, da una delle sorelle dell'ucciso e dal maggiore dei carabinieri Pisano, ch'egli avesse detto, ma piuttosto il 28 o 29 dicembre 1946, come aveva ricordato esattamente e come poté precisare, compulsando i registri dell'albergo "Bellapoli" di Agrigento, ov'egli dimora.

La testimone Poio Caterina in Gulino dichiarò che non era vero ch'essa avesse visto, o avesse detto d'aver visto, il Marciante, in Sciacca, il giorno 1 di gennaio.

Il valore della documentazione è ineccepibile, atteso che le sc-ritture apposte nei registri ufficiali non appaiono, in alcun modo, alterate, mentre, i dati riportati sono stati opportunamente controllati con i documenti personali del Marciante.

Il mancato rinvenimento, in Questura, della schedina relativa al soggiorno dell'imputato nell'albergo di Piove di Sacco è stata sufficientemente giustificata alla stregua delle ragioni esposte dal Comando di Stazione dei Carabinieri di quella cittadina e dalla Questura di Padova, nel senso che un disguido delle schedine provenienti alla Questura dalle Stazioni dei Carabinieri di tutta la provincia è fatto che può facilmente verificarsi, e che facilmente si verifica, a cagione del grandissimo numero di schedine trasmesse e recapitate.

L'annotazione, poi, relativa allaprovenienza da Caltanissetta anzichè da Padova o da Roma, come segnata nel regi-

stro dell'albergo di Palermo è da attribuire al disinteresse del Marciante acchè fosse stata rigorosamente registrata l'esatta provenienza, in quanto dipende soltanto dalla notizia fornita dal viaggiatore l'annotazione di un luogo e di un altro di provenienza. Nel caso in esame, il Marciante dovette consegnare al segretario dell'albergo i suoi documenti e non dovette dirgli della provenienza, di modo che il segretario segnò "Caltabellotta" nell'apposita colonna del registro, e cioè il luogo di residenza dell'imputato, essendo questa l'unica indicazione di località desumibile dalla carta d'identità, sulla scorta della quale, soltanto, il segretario effettuò le registrazioni.

Queste che sono, in sostanza, piccole inesattezze di rilievo assolutamente trascurabile di fronte all'imponenza della prova, nei suoi elementi fondamentali, come documentata, rafforzano il convincimento della genuina redazione di quanto registrato.

Che se l'alibi fosse stato capziosamente creato, e la prova della dolosa formazione manca del tutto, a prescindere dalle grandissime difficoltà che una simulazione avrebbe comportato per la pluralità dei soggetti che sarebbe stato necessario interessare nella macchinazione, tutto sarebbe stato fatto a modo, e l'attenzione dei mistificatori sarebbe caduta, com'è mestieri, sugli amminicoli, e la schedina di Piove di Sacco sarebbe stata rinvenuta, appena richiesta, negli uffici depositari, e sul registro dell'albergo di Palermo, nella colonna delle località di provenienza, sarebbe stato ben segnato Padova, se non più precisamente Piove di Sacco.